Amministrazione Fiduciaria

Disciplina giuridica fiscalità e criteri operative

L'amministrazione fiduciaria consente di affidare a una società specializzata l'amministrazione di beni e l'esercizio dei relativi diritti. Nella configurazione statica, il fiduciante mantiene la proprietà sostanziale del patrimonio, mentre la fiduciaria assume l'intestazione verso i terzi e opera secondo il mandato e le istruzioni ricevute. Tale attività si distingue dalla gestione discrezionale degli investimenti, soggetta a un diverso regime autorizzativo. Il fascicolo illustra la disciplina giuridica, fiscale e operativa dello strumento, distinguendo la costituzione di una società fiduciaria dal conferimento di un incarico a un operatore già autorizzato. La costituzione richiede requisiti societari e professionali, un'organizzazione adeguata e l'autorizzazione ministeriale; nei casi previsti dalla normativa, intervengono anche l'autorizzazione e l'iscrizione presso la Banca d'Italia. Particolare attenzione è dedicata al contenuto del mandato: beni affidati, poteri, istruzioni, provvista, compensi, rendicontazione, responsabilità e restituzione. Per le partecipazioni societarie, l'amministrazione deve coordinarsi con statuti, accordi tra soci, garanzie e vincoli preesistenti. La riservatezza opera entro i limiti della legge e resta accompagnata dagli obblighi di identificazione del cliente, verifica del titolare effettivo e antiriciclaggio. Gli effetti fiscali richiedono valutazioni specifiche in materia di imposte sui redditi, IVA e attività estere. L'intestazione fiduciaria non produce automaticamente vantaggi fiscali, protezione dai creditori o effetti successori. Il patrimonio resta normalmente riferibile al fiduciante e deve essere coordinato con la pianificazione ereditaria. Esempi applicativi, percorso operativo e riferimenti alle fonti completano il fascicolo, offrendo una base per valutare utilità, condizioni e limiti dello strumento.

Indice

Capitolo	Argomento	Pagina
1	Natura dell'amministrazione fiduciaria	3
2	Modelli e istituti da distinguere	4
3	Utilizzi e beni amministrabili	5
4	Costituzione e requisiti della società	6
5	Autorizzazioni e vigilanza	7
6	Organizzazione e sostenibilità economica	8
7	Contenuto del mandato	9
8	Partecipazioni e governo societario	10
9	Riservatezza e antiriciclaggio	11
10	Titolarità effettiva e registro	12
11	Imposte sui redditi e attività estere	13
12	IVA sui servizi e sull'intestazione	14
13	IVA nelle operazioni con terzi e detrazione	15
14	Successione e strumenti di destinazione	16
15	Responsabilità rischi e cessazione	17
16	Percorso operativo ed esempi	18
Fonti	Normativa prassi e giurisprudenza	19
Bibliografia	Approfondimenti e termini essenziali	20

Come utilizzare il fascicolo

Per comprendere lo strumento, leggere i capitoli 1-3 e 7-10: chiariscono chi conserva la proprietà, chi agisce verso i terzi, come vengono impartite le istruzioni e quali informazioni devono essere rese alle autorità.**Per costituire una fiduciaria**, approfondire i capitoli 4-6 e 16: l'atto costitutivo è soltanto una parte del percorso; occorrono una struttura operativa effettiva, l'autorizzazione e, quando ricorrono i presupposti, l'iscrizione presso la Banca d'Italia. **Per valutare l'impatto sul patrimonio personale**, esaminare i capitoli 11-15: imposizione, monitoraggio estero, successione e rischi devono essere valutati separatamente, perché il medesimo rapporto produce effetti differenti nei diversi settori

dell'ordinamento. Gli esempi descrivono schemi generali. L'attuazione richiede di definire i beni, la residenza fiscale, le istruzioni, i vincoli già esistenti e il contenuto dei documenti societari e contrattuali.

1 Natura dell’amministrazione fiduciaria

Titolarità sostanziale e intestazione

La società fiduciaria di amministrazione opera professionalmente per conto di terzi secondo la legge 23 novembre 1939, n. 1966. Il rapporto tipico viene ricondotto al mandato senza rappresentanza: il fiduciario agisce in nome proprio, mentre gli effetti economici dell’attività sono destinati al fiduciante. Il contratto disciplina i poteri attribuiti e le modalità di esercizio. [1, 3, 17, 18]

Per le partecipazioni intestate a una fiduciaria autorizzata, la proprietà sostanziale rimane al fiduciante; la fiduciaria acquista la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali. L’intestazione non equivale dunque all’acquisto della partecipazione come investimento proprio della fiduciaria. Questa distinzione è confermata dalla giurisprudenza e dalla disciplina ministeriale. [1, 8, 15]

Il rapporto presenta due piani. All’interno, la fiduciaria deve rispettare il mandato, eseguire le istruzioni legittime, rendere conto e mettere i beni a disposizione secondo le regole applicabili. All’esterno, è l’intestataria che interviene nei rapporti con la società partecipata e con gli altri interlocutori. Il fiduciante non può, per questo solo motivo, sostituirsi alla fiduciaria e compiere direttamente operazioni in nome di essa. [3]

Il fondamento contrattuale

Il codice civile disciplina il mandato agli articoli 1703-1730; l’autonomia negoziale consente di definire le modalità dell’amministrazione entro i limiti delle norme imperative e della disciplina speciale. Assumono rilievo la diligenza professionale, il rispetto dei limiti dell’incarico, il rendiconto, la provvista e le cause di estinzione. [17]

La rappresentazione del rapporto deve essere coerente in tutti i documenti: contratto, istruzioni, scritture, rapporti bancari e formalità societarie. Se il mandato qualifica una partecipazione come patrimonio del cliente, la contabilità e i flussi non possono trattarla come bene liberamente disponibile della fiduciaria.

Limiti delle generalizzazioni

La distinzione tra titolarità e intestazione non va estesa indistintamente a ogni negozio fiduciario. Un accordo tra privati, un acquisto immobiliare tramite mandatario o un trust possono comportare effetti

reali, obblighi di ritrasferimento e formalità differenti. Per gli immobili e i mobili registrati, in particolare, rilevano le regole dell'articolo 1706 c.c. e della pubblicità. [17]

La qualificazione dipende dall'operazione effettiva e dal titolo utilizzato. Anche la "trasparenza" fiscale ha un significato circoscritto: l'imputazione dei redditi al fiduciante non impone automaticamente di ignorare la fiduciaria ai fini IVA o degli adempimenti verso terzi. [18]

Conseguenza pratica. Prima di intestare un bene occorre stabilire quale diritto resta al cliente, quale legittimazione passa alla fiduciaria e come tale assetto sia dimostrabile e opponibile nei rapporti rilevanti.

2 Modelli e istituti da distinguere

Amministrazione statica e gestione discrezionale

Nell'amministrazione statica la fiduciaria custodisce e amministra i beni, esercita i diritti ed esegue le operazioni sulla base delle istruzioni del cliente. "Statica" non significa che il patrimonio debba restare immutato: possono essere disposti acquisti, vendite, aumenti di capitale e altre operazioni, purché la decisione rimanga al fiduciante e sia documentata. [3, 18]

La gestione discrezionale di portafogli è invece un servizio di investimento: il gestore assume decisioni di investimento entro un mandato e una politica concordati. Una fiduciaria autorizzata alla sola amministrazione non acquisisce tale facoltà inserendo una clausola di ampia discrezionalità nel contratto. Occorre il regime previsto dal TUF per il servizio effettivamente prestato. [4, 7]

La categoria storica delle fiduciarie dinamiche o SIM fiduciarie va letta nel quadro dei servizi di investimento e delle disposizioni transitorie. Alla data di consultazione, la sezione dedicata alle SIM fiduciarie sul sito Consob non riporta imprese iscritte. La distinzione conserva valore tecnico, ma non rappresenta due autorizzazioni ministeriali liberamente intercambiabili. [7]

Confronto degli strumenti

Strumento	Funzione prevalente	Effetto da valutare
Fiduciaria statica	Amministrazione professionale su istruzioni	Intestazione distinta dalla proprietà sostanziale
Gestione di portafogli	Decisioni di investimento delegate	Servizio riservato e regole di tutela dell'investitore
Holding	Possesso di partecipazioni per conto proprio	La società acquista le partecipazioni e il socio possiede la holding
Società semplice patrimoniale	Organizzazione collettiva di beni propri	Patrimonio e rapporti sociali soggetti alla relativa disciplina
Trust	Gestione di un patrimonio destinato	Assetto proprietario e separazione regolati dalla legge applicabile
Accordo fiduciario tra privati	Realizzazione di uno specifico programma negoziale	Protezioni e opponibilità da ricostruire caso per caso

Costituire una holding familiare può rispondere a esigenze di governo e investimento senza comportare l'esercizio dell'amministrazione professionale di beni altrui. Viceversa, chiamare una società "fiduciaria" non conferisce la relativa autorizzazione. La scelta deve partire dall'attività concretamente prevista.

Una combinazione possibile. Una fiduciaria statica può amministrare una partecipazione in una holding, mentre un intermediario abilitato cura un distinto servizio di gestione finanziaria. I contratti devono indicare chi decide, chi esegue, chi custodisce e chi assolve gli adempimenti fiscali.

3 Utilizzi e beni amministrabili

Esigenze cui può rispondere

L'amministrazione fiduciaria può offrire un interlocutore professionale per partecipazioni non quotate, rapporti finanziari e operazioni che richiedono istruzioni verificabili. È utile quando il proprietario desidera organizzare l'esercizio dei diritti, limitare la divulgazione ordinaria della propria identità o affidare attività amministrative a una struttura specializzata. [18, 19]

Nelle operazioni societarie consente, ad esempio, di programmare l'intervento in assemblea, la riscossione dei dividendi, l'esercizio dell'opzione e l'esecuzione di una cessione. Nelle operazioni contrattuali può concorrere alla gestione di somme o titoli destinati a un regolamento subordinato a condizioni; il contratto deve però rendere oggettive tali condizioni e rispettare i limiti dell'attività autorizzata.

Bene o rapporto	Attività tipiche	Verifica preliminare
Azioni e quote	Intestazione ed esercizio dei diritti	Statuto pubblicità vincoli e istruzioni
Titoli e strumenti finanziari	Custodia amministrazione e incassi	Intermediari depositari e regime fiscale
Liquidità funzionale al mandato	Provvista e regolamento delle operazioni	Conti fiduciari separazione e riconciliazioni
Polizze vita	Amministrazione dei diritti contrattuali	Regole assicurative fiscali e beneficiari
Attività estere	Amministrazione anche senza intestazione	Flussi poteri dell'intermediario e monitoraggio
Beni immobili	Incarichi da qualificare specificamente	Titolo formalità pubblicitarie e imposte

Il mandato senza intestazione può essere rilevante per l'amministrazione e gli adempimenti su attività che rimangono formalmente intestate al cliente. Occorre un rapporto effettivo e continuativo; una mera attività informativa occasionale non produce automaticamente gli effetti fiscali del rapporto di amministrazione. [10]

Operazioni condizionate e garanzie

Un accordo di escrow disciplina l'affidamento di somme o beni a un terzo e il loro svincolo al verificarsi di condizioni. È necessario stabilire documenti probatori, termini, destinatari, gestione del dissenso e obblighi in caso di mancato perfezionamento dell'operazione. La fiduciaria non deve essere chiamata a risolvere controversie sostanziali tramite formule indeterminate.

La disciplina ministeriale limita l'assunzione di debiti, impegni finanziari e garanzie. Le garanzie per conto dei fiducianti sono ammesse nei limiti del patrimonio affidato, previamente vincolato e utilizzabile su autorizzazione del fiduciante. Il servizio non può diventare un finanziamento al cliente o essere sostenuto con risorse di altri mandati. [3]

Valutazione di utilità. Il beneficio deve essere identificabile: migliore amministrazione, gestione delle scadenze, esecuzione controllata, rendicontazione. Se l'obiettivo consiste soltanto nel detenere beni propri di famiglia, occorre confrontare la fiduciaria con strumenti societari e contrattuali meno onerosi.

4 Costituzione e requisiti della società

Definire l'impresa prima dell'atto

La costituzione di una società fiduciaria richiede di progettare una vera attività di amministrazione per conto di terzi. Occorre individuare soci, beni trattati, clientela prevista, modello dei ricavi, personale, intermediari depositari e procedure. Un oggetto sociale astrattamente conforme non sostituisce la disponibilità dei mezzi operativi richiesti per l'autorizzazione. [2, 3]

La disciplina ministeriale contempla società di persone e società di capitali. La scelta incide su responsabilità dei soci, governo, capitale, garanzie e possibile vigilanza della Banca d'Italia. Per le fiduciarie soggette all'articolo 199, comma 2, TUF valgono requisiti ulteriori di forma, sede, esponenti e partecipanti. [3-6]

Oggetto sociale capitale e organi

L'oggetto deve individuare l'amministrazione di beni per conto di terzi, l'intestazione e l'esercizio dei diritti connessi. Sono da rispettare i limiti alle attività industriali, alla consulenza finanziaria e all'assunzione di impegni; le attività complementari non possono ampliare le riserve di legge. Il divieto di operare nel proprio interesse in affari connessi ai beni amministrati deve trovare riscontro anche nelle procedure. [3]

Per le società di capitali il capitale deve risultare **integralmente versato ed esistente**. I beni dei clienti non costituiscono capitale della fiduciaria. Sono inoltre previsti vincoli su una quota del capitale investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e limiti al suo impiego in società collegate. Gli importi storici della disciplina speciale vanno coordinati con il tipo societario prescelto e con la prassi autorizzativa. [1, 3]

La soglia di **100.000 euro** riguarda, per le S.p.A. che amministrano valori mobiliari, il presupposto dell'iscrizione nella sezione separata dell'albo ex articolo 106 TUB: non è un capitale minimo universale per ogni fiduciaria. La dotazione effettiva deve comunque sostenere costi, rischi e continuità dell'impresa. [4-6]

La composizione degli organi deve soddisfare i requisiti professionali e di onorabilità della normativa speciale. Il D.M. richiede almeno un amministratore appartenente agli albi indicati per consigli fino a

quattro componenti e almeno due per consigli di cinque o più; il requisito professionale riguarda anche l'eventuale amministratore unico. La disciplina dell'organo di controllo deve essere coordinata con il tipo societario e le regole speciali. [3]

Progetti familiari e conflitti

Se la fiduciaria è promossa dalla medesima famiglia i cui beni verranno amministrati, devono restare distinguibili il ruolo di socio dell'operatore, quello di amministratore e quello di fiduciante. Un'operazione tra mandati, una decisione sul compenso o un affare con società collegate richiedono presidi specifici.

La partecipazione della famiglia al capitale dell'operatore non attribuisce, di per sé, il potere di disporre dei patrimoni dei singoli clienti. Ogni rapporto deve avere il proprio titolo, la propria provvista e istruzioni attribuibili al relativo fiduciante.

5 Autorizzazioni e vigilanza

Il procedimento ministeriale

L'attività fiduciaria è soggetta ad autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Occorre prima costituire e iscrivere la società al Registro delle imprese, quindi presentare l'istanza corredata degli elementi richiesti dal D.M. 16 gennaio 1995. Il procedimento prevede il concerto del Ministero della Giustizia. [2, 3]

Il fascicolo autorizzativo comprende documenti societari, evidenza del capitale e delle garanzie, requisiti degli organi e del personale, disponibilità della sede, relazione su scopi e mezzi, organizzazione e modulistica contrattuale. La società deve essere in grado di dimostrare come custodirà, movimenterà, registrerà e rendiconterà i beni affidati.

Il sito ministeriale indica un termine procedimentale di 120 giorni e il meccanismo del silenzio assenso. Per programmare l'avvio occorre verificare completezza dell'istanza, richieste integrative, decorrenza dei termini e ulteriori condizioni applicabili. Il decorso di un periodo dalla costituzione non autorizza da solo l'operatività. [2]

Quando interviene la Banca d'Italia

Per le fiduciarie che custodiscono e amministrano valori mobiliari, l'articolo 199, comma 2, TUF impone l'autorizzazione e l'iscrizione nella sezione separata dell'albo ex articolo 106 TUB quando ricorre alternativamente il controllo di una banca o di un intermediario finanziario, oppure la forma di S.p.A. con capitale versato di almeno 100.000 euro, corrispondente al doppio del minimo civilistico di 50.000 euro previsto per le S.p.A. [4-6]

Configurazione	Presidio da considerare
Fiduciaria statica senza presupposti dell'articolo 199 comma 2	Autorizzazione e vigilanza MIMIT più obblighi antiriciclaggio
Fiduciaria statica con tali presupposti	MIMIT e autorizzazione all'iscrizione presso la Banca d'Italia
Servizio di gestione discrezionale di portafogli	Distinto regime TUF dell'operatore autorizzato

La vigilanza della Banca d'Italia sulle fiduciarie iscritte è finalizzata al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio e si aggiunge a quella ministeriale. L'iscrizione non abilita all'erogazione di finanziamenti al pubblico e non trasforma l'operatore in un intermediario autorizzato a ogni attività finanziaria. Le FAQ chiariscono inoltre che il quadro non prevede presidi prudenziali patrimoniali a fronte dei rischi. [5, 6]

Obblighi successivi

L'autorizzazione richiede il mantenimento dei requisiti. Vanno presidiate variazioni societarie, assetti proprietari, cariche, organizzazione, comunicazioni e possibili ispezioni. Il D.M. prevede l'invio del bilancio al Ministero entro trenta giorni dall'approvazione, insieme alle informazioni richieste. [3, art. 16]

La pianificazione deve includere tali attività tra i costi e le responsabilità permanenti dell'impresa. Per le fiduciarie iscritte presso la Banca d'Italia si aggiungono gli adempimenti informativi e le disposizioni di vigilanza pertinenti.

6 Organizzazione e sostenibilità economica

Separare e ricostruire ogni patrimonio

La tutela del cliente richiede una struttura capace di ricostruire in ogni momento beni, disponibilità, operazioni e obbligazioni del singolo mandato. Occorrono registrazioni analitiche, collegamento tra istruzione ed esecuzione, riconciliazioni con i depositari e un archivio probatorio. Il D.M. prevede il libro dei fiducianti, distinto nella sua funzione dagli archivi antiriciclaggio. [3, art. 15]

Le disponibilità liquide devono essere depositate in conti rubricati come amministrazione fiduciaria. La fiduciaria deve richiedere alla banca l'esclusione della compensazione tra tali conti e gli altri propri rapporti, secondo l'articolo 14 del D.M. La separazione deve essere coerente anche sul piano contabile e nella disponibilità dei poteri operativi. [3, art. 14]

L'uso di conti o depositi organizzati in forma collettiva richiede comunque un'identificazione analitica certa dei diritti dei singoli fiducianti. La liquidità di un mandato non può diventare provvista per un altro cliente o per le spese dell'operatore. La capacità di riconciliazione va verificata prima dell'avvio e dopo ogni cambiamento dei sistemi.

Presidi organizzativi

Funzione	Controllo operativo consigliato
Accettazione del cliente	Identificazione titolarità effettiva scopo e rischio
Istruzioni	Firma poteri scadenza legittimità e provvista
Esecuzione	Doppio controllo proporzionato e riscontro dell'operazione
Contabilità fiduciaria	Scheda per mandato e riconciliazione con il depositario
Fiscalità	Imputazione dei flussi ritenute versamenti e dichiarazioni
Rendiconto	Consistenze movimenti oneri vincoli e anomalie
Sistemi informativi	Accessi tracciati backup continuità e gestione degli incidenti

I controlli suggeriti traducono in organizzazione concreta i doveri dell'operatore; devono essere proporzionati e coordinati con le prescrizioni applicabili. L'esternalizzazione di software, archivi o servizi amministrativi richiede contratti, controlli sui fornitori e accessibilità dei dati. Non elimina la responsabilità della fiduciaria.

Il progetto economico

I ricavi derivano dai servizi e dai compensi contrattuali: minimi annuali, tariffe per patrimonio amministrato o per singole operazioni, secondo il modello scelto. I dividendi e il capitale dei clienti non sono ricavi propri della fiduciaria.

Il piano deve includere costituzione, professionisti, sede, personale qualificato, organi di controllo, sistemi, adempimenti fiscali e antiriciclaggio, assicurazioni eventualmente prescelte e costi di vigilanza. Per pochi mandati familiari, tali costi possono superare il costo di un operatore esistente.

Prova di sostenibilità. Stimare mandati acquisibili, ricavo medio, frequenza delle operazioni e costo di gestione, includendo uno scenario con ricavi inferiori alle attese. Il capitale minimo del tipo societario non equivale al fabbisogno finanziario necessario per avviare e mantenere il servizio.

7 Contenuto del mandato

Oggetto poteri e istruzioni

Il mandato deve identificare le parti, elencare analiticamente beni e diritti, precisare i poteri della fiduciaria e individuare i rapporti di deposito. Devono essere leggibili i limiti dell'incarico: amministrazione, esercizio del voto, incasso, trasferimento, costituzione di vincoli ed eventuali adempimenti fiscali. [3, 18]

Le istruzioni vanno impartite per iscritto e devono essere attribuibili al soggetto legittimato. Per le operazioni di negoziazione occorrono prezzo o criteri oggettivi di determinazione. La procedura deve disciplinare firma, deleghe, recapiti autorizzati, tempi di ricezione e revoca. Una comunicazione informale non dovrebbe essere trattata come autorizzazione sufficiente a un'operazione dispositiva. [3, art. 14]

La fiduciaria deve poter rifiutare o sospendere istruzioni contrarie alla legge o incompatibili con i limiti dell'incarico e della propria operatività. In assenza di istruzioni, non dispone autonomamente dei beni: occorre però coordinare questa regola con gli eventuali atti conservativi e urgenti dovuti secondo il mandato e il codice civile. [3, 17]

Clausole da verificare

- **Provvista.** Il cliente anticipa le risorse necessarie; l'operatore non esegue l'incarico se mancano i mezzi richiesti. Devono essere disciplinati anche imposte, spese e versamenti societari.
- **Compensi.** Importi o criteri oggettivi, minimi, operazioni straordinarie, spese addebitabili e trattamento IVA devono essere trasparenti.
- **Rendiconto.** La cadenza prevista dal D.M. è almeno annuale; il contenuto deve permettere il controllo dei movimenti, dei beni, degli oneri e dei vincoli.
- **Revoca e restituzione.** Il fiduciante può revocare l'incarico per tutti o parte dei beni, compatibilmente con operazioni in corso e obblighi già assunti. Occorrono tempi e formalità di esecuzione.
- **Responsabilità e ausiliari.** Il contratto deve coordinarsi con gli articoli 1218, 1710 e le regole sugli ausiliari; un'esclusione generica di ogni responsabilità richiede particolare verifica.

- **Cessione del contratto.** Il D.M. prevede il divieto di cessione da parte della fiduciaria; eventuali riorganizzazioni vanno esaminate nel loro specifico titolo giuridico.
- **Conflitti e informazioni.** Collegamenti di gruppo e operazioni interessate devono essere comunicati secondo le regole applicabili.

Le condizioni generali individuate dal D.M. costituiscono principi di corretta amministrazione e non sono liberamente derogabili mediante appendici; il decreto ammette motivate eccezioni, da valutare con riguardo alla fattispecie. [3]

Continuità e prova

Il contratto deve regolare morte, perdita di capacità, deleghe e pluralità di aventi diritto. Il canale di urgenza deve consentire interventi tempestivi senza indebolire l'identificazione dell'ordinante.

È opportuno attribuire al mandato data certa e conservare le versioni delle istruzioni e degli allegati. L'esistenza di un contratto firmato non basta se manca la prova del bene affidato, del potere esercitato o della singola autorizzazione.

8 Partecipazioni e governo societario

Diritti del socio e ruolo della fiduciaria

Nell'intestazione di azioni o quote, la fiduciaria esercita verso la società i diritti connessi alla partecipazione sulla base delle istruzioni ricevute. Può intervenire in assemblea, votare, riscuotere dividendi, esercitare l'opzione e compiere gli atti previsti dal mandato. La titolarità sostanziale permane al fiduciante. [15, 18]

Per le S.p.A. vanno rispettate le regole sul trasferimento e sulla legittimazione delle azioni, comprese quelle per titoli dematerializzati e intermediari. Per le S.r.l. rilevano gli adempimenti al Registro delle imprese e l'efficacia del trasferimento verso la società. La forma e il procedimento devono essere individuati in funzione della partecipazione concreta. [17]

Statuto accordi e vincoli preesistenti

Prima dell'intestazione devono essere verificati prelazione, gradimento, divieti temporanei, clausole di trasferimento indiretto, pegni, usufrutti, sequestri e patti parasociali. La permanenza della proprietà sostanziale non autorizza a ignorare clausole che attribuiscono rilevanza al mutamento dell'intestatario o del soggetto che esercita i diritti.

Devono essere esaminati anche i contratti di finanziamento e le garanzie: una clausola bancaria può richiedere comunicazioni o consensi relativi all'intestazione, al controllo o alla costituzione di vincoli. L'effetto va ricostruito sul testo della clausola, senza presumere che l'operazione sia sempre irrilevante.

Operazione	Istruzione da predisporre	Riscontro da acquisire
Assemblea	Posizione sui punti e limiti del voto	Convocazione verbale e risultato
Dividendi	Modalità di incasso e destinazione	Importo ritenute e accredito
Aumento di capitale	Adesione ammontare e provvista	Sottoscrizione e nuova consistenza
Cessione	Controparte prezzo e condizioni	Atto pagamento e trattamento fiscale
Pegno	Obbligazione garantita e patrimonio vincolato	Atto formalità e disciplina del voto

L’intestazione non risolve il dissenso

Se più familiari affidano le proprie partecipazioni alla stessa fiduciaria, ogni mandato mantiene la propria autonomia. L’operatore non acquisisce una delega generale a decidere un indirizzo comune per la famiglia. Istruzioni divergenti devono essere gestite senza attribuire a un fiduciante poteri sui beni degli altri.

L’eventuale coordinamento dei soci richiede strumenti propri: accordi sul voto, disciplina delle deleghe, regole statutarie e procedure di gestione delle divergenze. L’intestazione fiduciaria può facilitarne l’esecuzione, ma non colma lacune del governo societario.

La posizione di fiduciante resta inoltre distinta dalla carica di amministratore della partecipata. Le responsabilità derivanti da gestione, garanzie personali o comportamenti individuali non si trasferiscono alla fiduciaria per effetto dell’intestazione delle azioni.

9 Riservatezza e antiriciclaggio

Riservatezza verso i terzi

La fiduciaria può limitare l'ordinaria esposizione dell'identità del proprietario nei rapporti in cui compare come intestataria. La riservatezza è però relativa: non è opponibile in modo generalizzato a autorità giudiziarie, fiscali, di vigilanza o ad altri soggetti che abbiano un titolo legale per ottenere informazioni. [9, 15, 18]

Va inoltre considerato ciò che risulta dai documenti precedenti: visure storiche, atti, bilanci e comunicazioni già pubbliche non scompaiono quando cambia l'intestazione. Le esigenze di riservatezza vanno quindi valutate concretamente, distinguendo l'esposizione futura dalla storia documentale del bene.

Obblighi dell'operatore

Le fiduciarie sono soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. 231/2007. La disciplina distingue le fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo da quelle appartenenti alla categoria degli altri operatori finanziari; entrambe devono adempiere ai doveri pertinenti. La presenza di un'autorizzazione non giustifica verifiche puramente formali. [9]

L'adeguata verifica comprende identificazione del cliente e dell'esecutore, individuazione e verifica del titolare effettivo, comprensione dello scopo e della natura del rapporto e controllo costante. Intensità e approfondimenti devono essere commisurati al rischio, anche in relazione a provenienza delle risorse, complessità della struttura e geografia delle operazioni.

I documenti e le informazioni devono essere conservati secondo gli articoli 31 e 32, ordinariamente per dieci anni dalla cessazione del rapporto o dall'operazione. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette alla UIF operano quando ne ricorrono i presupposti; la loro valutazione è distinta dall'esecuzione di un ordine apparentemente regolare. [9]

Collaborazione del fiduciante

Il cliente deve fornire informazioni complete, corrette e aggiornate. Sono rilevanti identità, residenza fiscale, poteri, assetti proprietari, provenienza dei beni e finalità dell'operazione. Per una società

fiduciante occorre risalire alle persone fisiche individuate secondo i criteri di proprietà e controllo; identificare soltanto il legale rappresentante può essere insufficiente.

L'assenza delle informazioni necessarie può impedire l'avvio o la prosecuzione del rapporto. In presenza dei presupposti di legge, la fiduciaria deve astenersi, senza che il mandato possa imporle di eseguire comunque l'operazione.

Sicurezza e circolazione dei dati

La gestione deve prevedere accessi selettivi, trasmissioni sicure, conservazione e tracciamento. Le comunicazioni dovute alle autorità e agli intermediari coinvolti vanno distinte dalla divulgazione commerciale. La documentazione antiriciclaggio non deve circolare indiscriminatamente nel gruppo familiare o societario. [9]

Conseguenza pratica. Il cliente acquista un servizio professionale riservato entro il perimetro della legge. La capacità di ricostruire il proprietario effettivo è parte della conformità dell'operatore e della tenuta del progetto patrimoniale.

10 Titolarità effettiva e registro

Chi deve essere individuato

Il titolare effettivo è la persona fisica cui l'operazione o il rapporto è in ultima istanza riferibile. Per le società di capitali, i criteri dell'articolo 20 D.Lgs. 231/2007 comprendono proprietà diretta o indiretta, controllo e, in via residuale, poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione, secondo l'ordine previsto. L'intestazione fiduciaria non interrompe la ricerca della persona fisica. [9]

La fiduciaria può detenere beni per più clienti: non è corretto attribuire tutti i diritti sostanziali al proprietario della fiduciaria o al suo amministratore. Si devono distinguere il titolare effettivo dell'operatore come impresa, quelli dei rapporti fiduciari e quelli delle società partecipate, in funzione delle rispettive catene e dei poteri.

Le modifiche del 2026

Il D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122, entrato in vigore il 23 luglio 2026, ha modificato il regime di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e introdotto nel D.Lgs. 231/2007 gli articoli 21-bis e seguenti. Il quadro distingue autorità, soggetti obbligati e accessi fondati su un interesse legittimo. Le descrizioni anteriori basate su un accesso generalizzato del pubblico devono essere aggiornate. [11]

La disciplina della comunicazione comprende imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust rilevanti e istituti affini. Il trattamento dei mandati fiduciari nel sistema del registro è stato interessato dal contenzioso e va coordinato con la normativa, le pronunce e le istruzioni operative. L'affinità a fini di trasparenza non rende un mandato ordinario civilisticamente equivalente a un trust.

Operatività alla data dell'edizione

Alla data dell'8 ottobre 2026, le comunicazioni camerali consultate indicano la perdurante sospensione dell'operatività del registro in attesa della definizione del giudizio nazionale. La Camera di commercio di Cuneo indica come sospesi anche obbligo di comunicazione e conferma, sanzioni, verifiche e accesso, pur segnalando la possibilità tecnica di invio volontario. [12]

Questo dato operativo deve essere verificato nuovamente al momento dell'adempimento: il fascicolo non può trasformare una situazione processuale temporanea in una regola permanente. L'adozione

della riforma legislativa del 2026 e la disponibilità tecnica del portale sono circostanze distinte dalla riattivazione dei singoli obblighi.

Che cosa rimane necessario

La sospensione del registro non elimina i doveri di individuazione, verifica, aggiornamento e conservazione del titolare effettivo previsti dalla normativa antiriciclaggio. La fiduciaria e gli altri soggetti obbligati devono disporre di informazioni autonome e attendibili, senza affidarsi soltanto alla possibilità di consultare il registro. [9]

Indicazione operativa. Mantenere aggiornato un prospetto delle persone fisiche, dei diritti e dei criteri utilizzati, con relativa prova documentale. Al ripristino del sistema, confrontarlo con il perimetro e le istruzioni effettivamente applicabili prima di presentare o confermare la comunicazione.

11 Imposte sui redditi e attività estere

Due posizioni fiscali distinte

La fiduciaria è contribuente per la propria attività e per i compensi percepiti. I redditi del patrimonio amministrato restano invece riferibili al fiduciante, secondo la natura del reddito e la sua posizione fiscale. L'incasso materiale da parte dell'intestataria non li trasforma in utili propri dell'operatore. [10, 18]

La qualificazione della persona che possiede sostanzialmente il bene è decisiva: persona fisica fuori impresa, impresa individuale, società, ente o non residente possono avere regimi differenti. L'intestazione non consente a un cliente privato di applicare il regime di una società che possiede partecipazioni per conto proprio.

Dividendi plusvalenze e sostituzione

Per una persona fisica residente che detiene partecipazioni fuori dall'attività d'impresa, i dividendi ordinari di fonte italiana sono normalmente soggetti a ritenuta a titolo d'imposta del 26%. Le plusvalenze finanziarie ordinarie sono normalmente assoggettate a imposta sostitutiva del 26%, con disciplina distinta per proventi, perdite e modalità applicative. Restano regole specifiche per determinati strumenti, fonti estere e situazioni soggettive. [10]

La fiduciaria può assumere il ruolo di sostituto o di intermediario abilitato secondo la disposizione applicabile. Occorre stabilire chi effettua il prelievo, quali informazioni riceve l'emittente o il depositario, come si evita una duplicazione e quali comunicazioni sono dovute. Non ogni flusso è imponibile nello stesso modo: capitale, dividendi e corrispettivi di cessione vanno distinti.

Il regime fiscale del **risparmio amministrato** riguarda l'applicazione dell'imposta sulle operazioni ammesse e non attribuisce discrezionalità negli investimenti. La somiglianza terminologica con l'amministrazione statica non deve confondere disciplina tributaria e autorizzazione del servizio. [10]

Monitoraggio estero

Il mandato a una fiduciaria residente può consentire l'esonero dal monitoraggio ai sensi dell'articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990, quando ricorrono le condizioni di affidamento e di intervento nei flussi e nella tassazione. Il semplice nominativo della fiduciaria in un contratto non basta. Per attività senza proventi

nel periodo, rileva anche l'incarico duraturo a regolare i flussi di investimento, disinvestimento e pagamento. [10]

L'eventuale esonero dal quadro RW non equivale a esenzione dalle imposte patrimoniali. Vanno verificati separatamente IVIE, IVAFE, imposta di bollo, natura del bene e soggetto tenuto all'adempimento; inoltre possono persistere obblighi dichiarativi per redditi non assoggettati al corretto prelievo.

Dati da conservare

Prima dell'avvio vanno ricostruiti costo fiscalmente riconosciuto, documenti di acquisto, consistenze, eventuali minusvalenze e residenza fiscale. L'intestazione meramente amministrativa non genera automaticamente un nuovo costo fiscale né cancella la storia dei beni.

Il coordinamento tra fiduciaria e consulente fiscale deve includere trasferimenti durante l'anno, revoche e passaggi ad altri intermediari. Le condizioni dell'esonero vanno verificate per periodi e attività effettivamente coperti dal rapporto.

12 IVA sui servizi e sull’intestazione

Separare il bene dal servizio

Ai fini IVA la fiduciaria opera come soggetto passivo per i servizi resi nell’esercizio dell’impresa. Va distinta l’intestazione meramente strumentale dal compenso per l’amministrazione e dalle negoziazioni compiute verso terzi. Una stessa relazione può quindi comprendere operazioni fuori campo, imponibili ed esenti. [18]

L’intestazione dal fiduciante alla fiduciaria e la reintestazione al medesimo proprietario, quando non comportano trasferimento sostanziale né corrispettivo, non costituiscono cessioni di beni rilevanti ai fini IVA. Questo trattamento presuppone un rapporto effettivamente amministrativo: non si estende automaticamente a vendite, donazioni o trasferimenti a un diverso beneficiario. [18]

Trattamento delle prestazioni

Operazione	Inquadramento ordinario	Condizione o precisazione
Intestazione e reintestazione meramente fiduciarie	Fuori campo IVA	Nessun trasferimento sostanziale del bene
Custodia e amministrazione titoli	Imponibili	Escluse dall’esenzione dell’articolo 10 n. 4
Prestazioni accessorie imponibili effettivamente rese	Imponibili	Autonoma verifica della prestazione e dei limiti autorizzativi
Operazioni relative a titoli e partecipazioni	Normalmente esenti nei casi previsti	Distinguere negoziazione da custodia amministrazione e gestione
Anticipazioni in nome e per conto del cliente	Escluse dalla base imponibile se ricorrono i requisiti	Articolo 15 e documentazione intestata correttamente

Le categorie riepilogano la disciplina del D.P.R. 633/1972 illustrata dalla Guida Eutekne. Per le prestazioni territorialmente rilevanti in Italia e prive di un diverso regime, trova applicazione l’aliquota ordinaria. La presenza di strumenti finanziari nell’oggetto dell’incarico non rende esente ogni compenso. [18]

L’inquadramento IVA di consulenza o altre prestazioni non dimostra che la fiduciaria sia autorizzata a offrirle. La disciplina fiscale stabilisce come tassare l’operazione; la disciplina di settore determina se e a quali condizioni l’attività possa essere esercitata.

Fatturazione e spese

L’articolo 22, comma 1, n. 5, D.P.R. 633/1972 prevede l’esonero dalla fattura per le operazioni contemplate, salvo richiesta del cliente nei termini previsti. La disciplina richiamata da Eutekne prevede anche l’esonero dalla certificazione e dalla trasmissione dei corrispettivi nei casi pertinenti. L’esonero documentale non modifica il carattere imponibile della prestazione. [18]

La fattura emessa segue le regole applicabili anche al formato elettronico. Il preventivo deve distinguere compenso, IVA, spese vive e oneri straordinari.

L’esclusione dell’articolo 15 richiede anticipazioni documentate in nome e per conto del cliente. I costi propri riaddebitati non diventano esclusi dalla base imponibile solo perché denominati “rimborso spese”.

13 IVA nelle operazioni con terzi e detrazione

Non applicare una trasparenza generale

La Guida Eutekne richiama la giurisprudenza che distingue l'intestazione fiduciaria dalle operazioni di acquisto o vendita compiute in nome proprio per conto del cliente. In queste ultime, il regime IVA richiede di considerare la posizione della fiduciaria e i passaggi dell'operazione. Non è sufficiente sostituirla sempre con il fiduciante. [18]

Per i beni può assumere rilievo lo schema della commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n. 3, D.P.R. 633/1972; per i servizi, quello del mandato senza rappresentanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 3. L'applicazione concreta dipende però dalla natura e dalla struttura dell'affare. [18]

Schema	Passaggio esaminato	Criterio IVA
Vendita per conto del fiduciante	Dal fiduciante alla fiduciaria	Se il cliente è privato può mancare il presupposto soggettivo; se è soggetto IVA valutare imponibilità o esenzione
Vendita per conto del fiduciante	Dalla fiduciaria al compratore	Valutare il bene e l'operazione dell'intestataria; la natura privata del cliente non rende automaticamente fuori campo il passaggio
Acquisto per conto del fiduciante	Dal venditore alla fiduciaria	Considerare natura del venditore e del bene
Acquisto per conto del fiduciante	Dalla fiduciaria al cliente	Valutare il passaggio previsto dallo schema concreto

La tabella riguarda l'interposizione gestoria in operazioni con terzi, non la mera consegna o restituzione di un bene già appartenente al cliente. Per i titoli può operare l'esenzione; per altri beni l'esito può essere diverso. La struttura deve essere ricostruita prima di fissare prezzo, documenti e flussi. [18]

Pro rata e indetraibilità specifica

L'effettuazione di operazioni esenti può incidere sulla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti. Per le fiduciarie statiche, la risoluzione 352/E dell'11 novembre 2002, richiamata nella Guida, riconosce che le cessioni di titoli effettuate su incarico specifico, accessorie all'attività tipica, possono essere escluse dal calcolo del pro rata ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 2. Resta l'indetraibilità dell'imposta afferente alle operazioni esenti secondo l'articolo 19, comma 2. [18]

L’esclusione non può essere generalizzata sulla base dell’etichetta “statica”. La giurisprudenza richiamata, fra cui Cassazione n. 2902/2019, impone di guardare all’attività effettivamente svolta. Operazioni abituali e autonomia dispositiva possono richiedere valutazioni differenti.

Occorrono pertanto una mappatura delle prestazioni, l’attribuzione dei costi e una verifica dei criteri di detrazione. Per clienti soggetti a regimi particolari, compresa la scissione dei pagamenti quando applicabile, la rilevanza del controllo e della partecipazione sostanziale deve essere analizzata separatamente. [18]

Regola di metodo. L’imputazione del reddito al cliente, la soggettività IVA della fiduciaria e la detraibilità dell’imposta sono tre questioni diverse e richiedono tre verifiche autonome.

14 Successione e strumenti di destinazione

Il patrimonio resta nella successione

Nell'amministrazione statica ordinaria il fiduciante mantiene la proprietà sostanziale: i beni non vengono eliminati dall'asse ereditario per il fatto di essere intestati alla fiduciaria. Restano rilevanti testamento, successione legittima, quote di riserva, donazioni anteriori e diritti degli aventi causa. [15, 17, 18]

Il contratto deve coordinare morte o perdita di capacità con le regole sull'estinzione del mandato, gli atti urgenti e le eventuali fattispecie particolari. L'articolo 1722 c.c. prevede l'estinzione per morte, interdizione o inabilitazione, con l'eccezione relativa all'impresa continuata; l'articolo 1723 disciplina il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi. Una generica clausola di continuità non va considerata sufficiente in ogni situazione. [17]

Prima della riconsegna agli aventi diritto occorre verificare titoli successori, poteri, adempimenti tributari e possibili controversie. Il fiduciario non può presumere che il soggetto indicato come referente o destinatario di comunicazioni sia anche l'erede o il beneficiario proprietario dei beni.

Neutralità e trasferimenti gratuiti

L'intestazione puramente amministrativa e la restituzione al medesimo proprietario non realizzano, in quanto tali, un arricchimento gratuito della fiduciaria. Il trattamento delle imposte d'atto dipende però da bene, forma e contenuto del negozio. Non è corretto ricavare dalla neutralità sostanziale un'esenzione indistinta da ogni imposta e formalità.

Il trasferimento a un diverso soggetto può invece attuare vendita, donazione, successione o esecuzione di un distinto vincolo. Occorre individuare la causa effettiva, l'eventuale corrispettivo e le forme richieste. L'ordine di reintestare a un familiare non sostituisce automaticamente un atto di donazione valido.

Trust e fondi speciali

Trust, vincoli di destinazione e fondi speciali richiedono un progetto distinto dal mandato ordinario. Il MIMIT, con la circolare 10/V dell'11 agosto 2023, ha ribadito per l'amministrazione fiduciaria che la

titolarità dei beni deve rimanere al fiduciante, evidenziando i limiti dei modelli che attribuiscono alla fiduciaria una diversa posizione proprietaria. [8]

La legge 112/2016, sul “Dopo di noi”, prevede regole specifiche e condizioni per trust, vincoli e fondi speciali destinati a persone con disabilità grave. Le relative agevolazioni non si estendono indistintamente a ogni amministrazione familiare. [14]

Per trust e altri vincoli, l’articolo 4-bis D.Lgs. 346/1990, introdotto dal D.Lgs. 139/2024, collega l’imposta agli arricchimenti gratuiti dei beneficiari e disciplina anche l’opzione per il pagamento anticipato. Questa regola non deve essere sovrapposta al mandato statico ordinario. [13]

Coordinamento necessario. Patrimonio, contratto, disposizioni testamentarie e governo della società devono esprimere lo stesso progetto: chi conserva i diritti durante la vita, chi può dare istruzioni e con quali titoli subentrano gli aventi causa.

15 Responsabilità rischi e cessazione

I beni non diventano inattaccabili

La separazione tra patrimonio proprio della fiduciaria e beni dei clienti non sottrae questi ultimi ai creditori del fiduciante. Cassazione n. 24859 del 16 settembre 2024 ha precisato che una quota di S.r.l. intestata a una fiduciaria ex legge 1966/1939 è pignorabile nelle forme dell'articolo 2471 c.c., con notificazione alla società partecipata e all'intestataria e iscrizione del vincolo al Registro delle imprese. [15]

Restano inoltre applicabili, quando ne ricorrono i presupposti, strumenti di tutela dei creditori, misure giudiziarie e regole relative a operazioni pregiudizievoli. La riservatezza dell'intestazione non modifica la responsabilità patrimoniale sostanziale.

Nei confronti dei creditori del mandatario, l'articolo 1707 c.c. attribuisce rilievo, per mobili e crediti acquistati in esecuzione del mandato, alla scrittura con data certa anteriore al pignoramento; per immobili e beni registrati valgono le condizioni di pubblicità previste dalla norma. Forma, identificazione e documentazione sono quindi elementi concreti di tutela, da coordinare con la disciplina speciale. [17]

Rischi dell'amministrazione

La fiduciaria risponde dell'adempimento dell'incarico e della diligenza richiesta. Una perdita di valore del bene non dimostra da sola una responsabilità dell'operatore: occorre verificare violazione, danno e nesso causale. Sono diversi i casi di un voto contrario alle istruzioni, un versamento omesso, una negoziazione non autorizzata o una registrazione fiscale errata. [3, 17]

Vanno presidiati errori, frodi, indisponibilità dei sistemi, conflitti, perdita delle prove e insufficienza della struttura. La vigilanza non garantisce il rendimento, non elimina il rischio di insolvenza dell'operatore e non sostituisce la verifica dei depositari e delle protezioni applicabili al singolo rapporto. [6]

Revoca restituzione e trasferimento

La cessazione deve comprendere istruzione di revoca, ricostruzione delle consistenze, verifica di impegni e vincoli, rendiconto finale, oneri, formalità di reintestazione e trasmissione dei dati fiscali. Il D.M. richiede che i beni siano messi sollecitamente a disposizione, compatibilmente con esigenze tecniche e obbligazioni contratte. [3]

Il passaggio a un'altra fiduciaria non può risolversi in una generica sostituzione del nome: vanno coordinati chiusura del rapporto precedente, titolo del nuovo incarico, depositari, poteri e continuità fiscale. Se la società perde l'autorizzazione o entra in una procedura di liquidazione, la restituzione segue le regole e i poteri degli organi competenti; non va promessa una disponibilità immediata e incondizionata.

Polizze estere. Il parere MIMIT del 20 marzo 2026 sull'IVCA segnala criticità relative a crediti, anticipazioni e compensazioni e propone soluzioni transitorie. Il documento richiede ancora un chiarimento fiscale definitivo: non costituisce un'esenzione generale né una certezza applicativa per ogni contratto. [16]

16 Percorso operativo ed esempi

Progettare la costituzione

La decisione deve essere sostenuta da un progetto verificabile. La seguente sequenza è una traccia organizzativa; requisiti e allegati effettivi dipendono dal tipo societario e dal perimetro autorizzativo.

1. **Finalità e beni.** Distinguere servizi a terzi, amministrazione familiare e possesso di beni propri; elencare partecipazioni, liquidità e attività estere.
2. **Struttura.** Definire soci, capitale, organi e conflitti; verificare i presupposti dell'articolo 199 TUF e le altre riserve di attività.
3. **Sostenibilità.** Predisporre piano economico, risorse e scenario di avvio; confrontare i costi con un mandato presso un operatore esistente.
4. **Documenti e sistemi.** Preparare statuto, relazioni, contratti, istruzioni, contabilità fiduciaria, antiriciclaggio e rapporti bancari.
5. **Autorizzazioni.** Costituire e iscrivere la società, completare il procedimento MIMIT e quello della Banca d'Italia se dovuto.
6. **Avvio controllato.** Verificare i requisiti prima dell'operatività, riconciliare i primi mandati e collaudare rendicontazione e fiscalità.

Due esempi applicativi

Partecipazione in una S.p.A. familiare. Una persona fisica residente affida alla fiduciaria una partecipazione già posseduta. Occorre verificare statuto, titoli, accordi, garanzie e istruzioni per le assemblee. Il cliente rimane proprietario sostanziale; il dividendo conserva il regime del suo percettore. Se muore, la partecipazione deve essere considerata nel progetto successorio e devono essere identificati gli aventi diritto. Il mandato può disciplinare l'esecuzione amministrativa, ma non determinare da solo le attribuzioni ereditarie.

Portafoglio depositato all'estero. Il proprietario mantiene un rapporto con una banca estera e affida l'amministrazione a una fiduciaria italiana. Vanno verificati i poteri riconosciuti alla fiduciaria, la disponibilità delle informazioni, la canalizzazione dei flussi e l'applicazione del regime fiscale. L'esonero

dal monitoraggio dipende dall'effettivo rispetto delle condizioni; le imposte patrimoniali richiedono una verifica distinta. Un mandato che si limita a ricevere estratti conto non può essere equiparato senza esame a un rapporto completo di amministrazione.

Documentazione iniziale

Il fascicolo di progetto dovrebbe contenere inventario dei beni e dei vincoli, titoli di proprietà, costi fiscali, residenza dei soggetti, organigramma dei poteri, contratti rilevanti, progetto successorio e budget. Per una nuova fiduciaria si aggiungono piano dell'impresa, documentazione degli organi e dei mezzi, procedure e fascicolo autorizzativo.

Esito atteso. Una decisione motivata sulla forma da adottare, un elenco delle attività ammesse e una ripartizione scritta delle responsabilità. L'amministrazione fiduciaria è efficace quando il progetto rende coerenti proprietà, poteri, flussi, adempimenti e continuità, con costi proporzionati al servizio richiesto.

Fonti normative prassi e giurisprudenza

I riferimenti sono organizzati per tema. Le norme devono essere lette nel testo applicabile al momento dell'operazione; i documenti storici vanno coordinati con le modifiche successive. Collegamenti a fonti ufficiali consultate l'8 ottobre 2026.

[1] Disciplina speciale. Italia. Legge 23 novembre 1939, n. 1966, artt. 1-4; R.D. 22 aprile 1940, n. 531; D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361. Autorizzazione, requisiti e disciplina dell'attività fiduciaria. Normativa MIMIT.

[2] Autorizzazione ministeriale. Ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Società fiduciarie - Domanda di autorizzazione". Procedimento, documentazione e termini; D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 272. Procedimento MIMIT.

[3] Regole dell'amministrazione. Ministero dell'Industria. D.M. 16 gennaio 1995, in G.U. n. 29, 4 febbraio 1995, S.O. n. 17, in particolare artt. 5 e 12-17. Requisiti, mandato, provvista, conflitti, libri e bilanci. Testo in Gazzetta Ufficiale.

[4] Perimetro finanziario. Italia. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, artt. 18, 20 e 199; D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 106-110; D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 60, comma 4. Approfondimento Banca d'Italia.

[5] Requisiti per l'iscrizione. Banca d'Italia. "Società fiduciarie"; circolare n. 288 del 3 aprile 2015, Titolo VII, capitolo 2, e successive modificazioni. Accesso al mercato.

[6] Portata della vigilanza. Banca d'Italia. "FAQ - Società fiduciarie". Finalità antiriciclaggio, procedimento e assenza di presidi prudenziali patrimoniali a fronte dei rischi. FAQ ufficiali.

[7] Servizi di investimento. Consob. "Imprese di investimento"; delibera n. 20271 sulle fiduciarie già iscritte. Il dato sulle SIM fiduciarie è riferito alla consultazione dell'albo, non a un divieto astratto di ogni servizio fiduciario nel sistema finanziario. Albo Consob.

[8] Fondi speciali. MIMIT. Circolare direttoriale 10/V, 11 agosto 2023, n. 255451, e allegato. Posizione ministeriale sulla titolarità dei beni nei contratti di amministrazione fiduciaria. Circolare ufficiale.

[9] Antiriciclaggio. Italia. D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in particolare artt. 3, 17-22, 31-35 e 42, con le modifiche vigenti. Classificazione degli operatori, adeguata verifica, conservazione, segnalazione e astensione. Banca dati ufficiale MEF.

Bibliografia e riferimenti di approfondimento

[10] Redditi e monitoraggio. Italia. D.P.R. 917/1986, artt. 44, 47, 67 e 68; D.P.R. 600/1973, art. 27; D.Lgs. 461/1997, artt. 5-7; D.L. 167/1990, art. 4, comma 3. Agenzia delle Entrate. Circolare 38/E, 23 dicembre 2013, par. 3, per i criteri dell'esonero, da coordinare con le modifiche successive; risoluzioni 61/E, 31 maggio 2011, e 23/E, 8 marzo 2012, richiamate dalla circolare. Circolare nel repertorio MEF.

[11] Accesso al registro. Italia. D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122, in G.U. n. 156, 8 luglio 2026; D.M. 11 marzo 2022, n. 55, da leggere con le modifiche del 2026. Decreto del 2026.

[12] Stato operativo del registro. Camera di commercio di Cuneo. "Titolare effettivo". Informazioni sulla sospensione degli adempimenti e dell'accesso, consultate l'8 ottobre 2026. Avviso camerale.

[13] Successioni e vincoli. Italia. D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 4-bis, introdotto dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139. Disciplina degli arricchimenti gratuiti da trust e altri vincoli. Riforma in Gazzetta Ufficiale.

[14] Dopo di noi. Italia. Legge 22 giugno 2016, n. 112, art. 6. Regole specifiche e condizioni per strumenti destinati a persone con disabilità grave; coordinamento con la circolare MIMIT indicata al riferimento [8].

[15] Pignoramento delle quote. Corte di cassazione, sezione III. Sentenza 16 settembre 2024, n. 24859, Rv. 672218-01. Massima nel repertorio ufficiale dell'Ufficio del Massimario, *Rassegna mensile settembre 2024 - Settore civile*. Rassegna ufficiale.

[16] Polizze estere. MIMIT. Parere 20 marzo 2026, prot. 63484, "Gestione dell'IVCA su polizze vita estere - profili di incompatibilità con il D.M. 16 gennaio 1995 - soluzioni transitorie". Parere ufficiale.

[17] Codice civile. Italia. R.D. 16 marzo 1942, n. 262, artt. 1218, 1228, 1322, 1703-1730, 2355, 2355-bis, 2469-2471 e 2704. Mandato, responsabilità, pubblicità e partecipazioni.

[18] Guida fiscale e societaria. Cosentino, C. "Società fiduciarie - IVA e indirette". *Guide Eutekne*, versione aggiornata al 5 giugno 2026. Pasquale, C. "Società fiduciarie - Impresa e società". *Guide Eutekne*, versione aggiornata al 17 marzo 2026. Copia stampata l'8 ottobre 2026. Per l'IVA: D.P.R. 633/1972, artt. 2, 3, 10, 15, 19, 19-bis, 20 e 22; risoluzione 352/E/2002 e giurisprudenza richiamata nella Guida. Le citazioni giurisprudenziali IVA sono riportate tramite questa fonte dottrinale.

[19] Introduzione notarile. Busani, Angelo. "Amministrazione fiduciaria". Ultima modifica 1 luglio 2009. Introduzione al mandato e alla distinzione tra amministrazione e gestione, da coordinare con la disciplina vigente. Approfondimento del Notaio Busani.

Termini essenziali. *Fiduciante*: proprietario che affida l'amministrazione. *Fiduciaria*: società che assume professionalmente l'incarico. *Provvista*: mezzi messi a disposizione per eseguirlo. *Reintestazione*: riallineamento dell'intestazione formale. *Titolare effettivo*: persona fisica cui il rapporto è in ultima istanza riferibile. *Segregazione*: separazione giuridica con effetti determinati dalla specifica disciplina; non è sinonimo di riservatezza.